



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 126 del 12 febbraio 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dal Comune di Avezzano – Affidamento dei servizi di ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza postale del Comune di Avezzano - Importo a base d'asta: 255.000,00 euro - S.A.: Comune di Avezzano

PREC 15/2020/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola di parere prot. n. 104526 del 30 dicembre 2019, con la quale la stazione appaltante Comune di Avezzano chiede di sapere se la richiesta, inserita nel bando in questione, di “coprire almeno il 70 per cento dei CAP nazionali” sia legittima e conforme alle indicazioni Anac, evidenziando che il capitolato di gara ammette il ricorso al subappalto fino alla misura del 30 per cento, nonché l'utilizzo del fornitore universale fino al 30 per cento. Il Comune chiede anche se sia legittima la richiesta, in capo all'aggiudicatario, della disponibilità delle sedi di giacenza e ritiro così come descritte nella *lex specialis*. L'istanza di parere trae origine da una nota indirizzata alla stazione appaltante da parte della Nexive S.p.a., con la quale l'operatore economico contesta le clausole del bando di gara in oggetto che richiedono appunto, ai fini della partecipazione, la dichiarazione di “coprire almeno il 70 per cento dei CAP nazionali non utilizzando il fornitore universale dei servizi postali”, nonché la richiesta del possesso, o dell'impegno a dotarsi, di una sede operativa e di punti di giacenza.

Nexive S.p.a. evidenzia che, alla luce della determinazione Anac n. 3 del 9 dicembre 2014, all'operatore economico dovrebbe essere richiesto di garantire una copertura di regola non superiore all'80 per cento “dei volumi”, e non già dei CAP del territorio, per cui ritiene che le prescrizioni della *lex specialis* siano contrarie al *favor participationis* e ad esclusivo vantaggio del fornitore universale;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 23 gennaio 2020;

VISTO il disciplinare di gara che specifica che “il lotto è unico poiché trattasi di unica fornitura per un solo immobile” e richiede, fra i requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 7.3 lett. g), una dichiarazione della “capacità propria di coprire almeno il 70 per cento dei CAP nazionali, non utilizzando il fornitore universale dei servizi postali”, inteso quale requisito di esecuzione da comprovare in caso di aggiudicazione; e ammette il subappalto nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto (art. 9);

VISTO il capitolato di gara (art. 4) che richiede, quale requisito di esecuzione, la disponibilità, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, di almeno una sede operativa nella città di Avezzano; per le raccomandate, di almeno due punti di giacenza e ritiro, indipendenti e non adibiti ad altre attività, nell'ambito del territorio del Comune di Avezzano, nonché di almeno due punti di giacenza e ritiro per



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

tutti gli altri capoluoghi di provincia e per tutti i comuni non capoluogo di provincia sopra i 30.000 abitanti, e almeno un punto di giacenza e ritiro nell'ambito di 30 km dal comune di destinazione per tutte le destinazioni non capoluogo di provincia; l'art. 9 inoltre consente, per la quota parte di CAP non coperti direttamente dall'appaltatore, il ricorso al fornitore del servizio universale nei limiti del 30 per cento del totale dei CAP nazionali; l'art. 10 che ammette il subappalto nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto;

VISTA la determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014, recante «Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali», dalla quale si evince che “Al fine di rendere effettiva la liberalizzazione del mercato postale appare necessario che le stazioni appaltanti valutino nei bandi di gara l'opportunità di dividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti, ad esempio in base ad aree omogenee di territorio [...] Una soluzione innovativa, già utilizzata da alcune stazioni appaltanti, potrebbe essere quella di chiedere agli operatori, nel bando di gara e per ciascun lotto, di indicare in sede di offerta quali siano i CAP su cui ogni singolo concorrente riesce a garantire il recapito ed effettuare l'aggiudicazione tenendo conto della percentuale del territorio coperta [...] In ogni caso, deve essere garantita da parte dell'operatore privato la copertura di un quantitativo minimo, di regola non superiore all'80% dei volumi appartenenti al lotto [...] I bandi di gara per l'affidamento di servizi postali devono sempre ammettere la possibilità di subappaltare entro i limiti del 30% del servizio oggetto di affidamento. Ai fini del raggiungimento del limite del 30%, si ritiene non debba essere computata, oltre all'affidamento ad altri *partners* stranieri della corrispondenza internazionale, anche la c.d. “postalizzazione” [...]”;

VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato, 5 settembre 2017 n. 4200) che sottolinea come l'interesse pubblico prevalente nella fattispecie sia quello rivolto all'efficienza e alla capillarità del servizio, cioè alla idoneità di questo di raggiungere il maggior numero di utenti nel minor tempo possibile e con l'impiego di minori risorse;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, viene richiesto all'operatore economico di garantire la copertura di almeno il 70 per cento dei CAP nazionali, fatta salva la possibilità di postalizzare il restante 30 per cento e subappaltare il 30 per cento del servizio;

RITENUTO che la distinzione in lotti vada intesa come distinzione per lotti di recapito, ad esempio in base ad aree territoriali, e che appare opportuno che il requisito della copertura territoriale sia rapportata ai volumi di riferimento del servizio, potendo altrimenti la richiesta di copertura di almeno il 70 per cento dei CAP nazionali apparire in sé sproporzionata;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- la distinzione in lotti va intesa come distinzione per lotti di recapito, ad esempio in base ad aree territoriali, e appare opportuno che il requisito della copertura territoriale sia rapportata ai volumi di riferimento del servizio, potendo altrimenti la richiesta di copertura di almeno il 70 per cento dei CAP nazionali apparire in sé sproporzionata.

*Il Presidente f.f.
Francesco Merloni*

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 febbraio 2020

Il Segretario *Maria Esposito*